



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica del Regolamento di applicazione del Canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con decorrenza dal 1 gennaio 2023

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore 19,03 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. BAROZZI STEFANO | - SINDACO |
| 2. BERTI ELENA | - CONSIGLIERE |
| 3. BERTIZZOLO MARIA | - “ |
| 4. BIANCHI BRUNO | - “ |
| 5. BONA ERMAN | - “ |
| 6. DEPRETTO PAOLA | - “ |
| 7. GENTILI AURELIO | - “ |
| 8. GOI ERNESTO | - “ |
| 9. MAZZUCCHI NICOLA | - “ |
| 10. MOIOLA CRISTIANO | - “ |
| 11. MURA FILIPPO | - “ |
| 12. ORTOMBINA DARIA | - “ |
| 13. PEZZARINI CINZIA | - “ |
| 14. SARTORI MICHELE | - “ |
| 15. SCARABELLO VETTORE SILVANA | - “ |
| 16. SILVA FETOSA ROSANGELA | - “ |
| 17. TONETTA MASSIMO | - “ |
| 18. TRINCO REMO | - “ |

Assenti i signori: Maria Bertizzolo – Michele Sartori

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la signora Silvana Scarabello Vettore nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 4.4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto segue.

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio per il 2020), all'articolo 1, commi da 837 a 845, stabilisce che a decorrere dal 2021 è istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per quanto concerne il Comune di Mori, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) applicato fino al 2020 per le attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi era da intendersi quale canone per la concessione dei posteggi di cui all'articolo 16 comma 1 lettera f) della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 e all'allegato 1, punto 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1881 di data 6 settembre 2013, più avanti denominato semplicemente Canone di posteggio, comprendendo anche la quantificazione di servizi aggiuntivi (fornitura energia elettrica, predisposizione spazi, ecc..) assicurati dal Comune per lo svolgimento delle varie attività di vendita.

La Giunta provinciale con propria deliberazione n. 443 del 19 marzo 2021 ha stabilito, per quanto concerne le occupazioni di suolo pubblico correlate all'esercizio del commercio ambulante, la vigenza del "Canone unico" di cui all'articolo 1 comma 816 e seguenti della Legge 160/2019 e la facoltà concessa in capo ai Comuni dalla deliberazione della Giunta provinciale 6 settembre 2013 n. 1881, di operare con proprio Regolamento in merito alla scelta di applicazione del Canone di posteggio provinciale di cui all'art. 16, comma 1, lettera f), della L.P. n. 17/2010 il quale somma e sostituisce il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 comma 837 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, (cosiddetto "Canone mercatale"), dovuto dagli spuntisti e dai titolari di concessione per l'occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal Regolamento del commercio su aree pubbliche.

La citata deliberazione della Giunta provinciale stabilisce le tre seguenti possibilità offerte ai Comuni:

- a) il canone di posteggio provinciale viene conglobato nelle tariffe del "canone" nazionale ma con l'evidenza della quota specifica relativa all'erogazione dei servizi aggiuntivi;
- b) nella disciplina del canone di posteggio provinciale viene conglobato anche il "canone" mercatale" determinando un corrispettivo complessivo ma con evidenza univoca delle quote distinte relative all'occupazione del suolo pubblico ed all'erogazione dei servizi aggiuntivi;
- c) i due canoni vengono mantenuti distinti, senza che questo comporti un aggravio finanziario per l'utente rispetto alle due opzioni di cui alle lettere a) e b).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 30 marzo 2021 è stato approvato il Regolamento del Canone di posteggio comprensivo quindi anche del "canone" nazionale, optando in tal modo con quanto previsto dalla lettera b) sopra citata. Il Regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 di data 15 marzo 2022.

Gli articoli 13 e 14 del regolamento prevedono la quantificazione degli interessi dovuti in caso di mancato o ritardato pagamento ed in caso di riscossione coattiva.

Visti i valori molto bassi assunti dal tasso di interesse legale negli ultimi anni, il Regolamento prevede la corresponsione di interessi pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

Con l'attuale rialzo dei tassi di interesse e del tasso di interesse legale, il quale risulta attualmente pari al 5%, l'Amministrazione comunale ritiene di modificare le disposizioni per la determinazione degli interessi dovuti dai contribuenti, inserendo una modalità dinamica in base al valore del tasso legale di interesse.

Nello specifico si propone di applicare interessi pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 296/2006. Laddove il tasso legale sia inferiore al 4% e la sommatoria con i 2 punti previsti sia invece superiore, si applica il tasso massimo del 4%. Se invece il tasso legale supera il limite del 4% si applicherà solo il tasso legale in vigore.

L'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000, sancisce, fra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

A tal proposito vale rammentare che l'art. 1 comma 775 della Legge n. 197 di data 29 dicembre 2022, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 ha stabilito il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 degli Enti Locali.

In riferimento all'obbligo di pubblicazione del presente Regolamento, la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.

Il Regolamento in oggetto disciplina un'entrata di natura patrimoniale e pertanto si ritiene non vi sia l'obbligo di pubblicazione sopra citato.

Vista la Legge n. 160 di data 27 dicembre 2019 (legge di bilancio per il 2020), e nello specifico l'articolo 1 commi da 816 a 836;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 di data 15 dicembre 1997, e s.m., che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 388/2000;

Visto l'art. 40 comma 5-ter della Legge n. 108 di data 29 aprile 2021 di conversione del Decreto legge n. 77 di data 31 maggio 2021;

Visto il Regolamento di applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla L.P. 30 luglio 2010 n. 17, articolo 16 comma 1 lettera f), dell'allegato 1, punto 6 della deliberazione della Giunta Provinciale di data 6 settembre 2013 n. 1881 e della deliberazione della Giunta Provinciale di data 19 marzo 2021 n. 443 Legge 160/2019, approvato con la deliberazione consiliare n. 17, di data 30 marzo 2021 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 di data 15 marzo 2022;

Visto l'art. 1 comma 775 della Legge n. 197 di data 29 dicembre 2022, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, il quale ha stabilito il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 degli Enti Locali;

Vista il testo riportante le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina del Canone in oggetto con le modifiche riportate in "colore giallo", il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

Visto il parere del Revisore dei Conti, acquisito in data 31 marzo 2023 prot. n. 6786, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che le modifiche al Regolamento trovano applicazione dal 1 gennaio 2023, in quanto adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023, secondo le disposizioni di cui all'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006;

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale. n. 2 e ss.mm. di data 03 maggio 2018;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 29 giugno 2020;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'articolo 185 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Maura Gobbi in data 30 marzo 2023 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n. 16 (sedici) su n. 16 (sedici) Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento che disciplina il canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (Canone di posteggio) ai sensi della L.P. 30 luglio 2010 n. 17, articolo 16 comma 1 lettera f), dell'allegato 1, punto 6 della deliberazione della Giunta Provinciale 6 settembre 2013 n. 1881 e della deliberazione della Giunta Provinciale 19 marzo 2021 n. 443, così come riportate nel testo in "colore giallo", che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. **DI APPROVARE**, a seguito delle modifiche di cui al punto 1, il testo del Regolamento di applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nella nuova formulazione, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
3. **DI STABILIRE** che il Regolamento di cui al punto precedente, nel nuovo testo approvato, entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento a Gestel srl, società affidataria della gestione del Canone di cui ai precedenti punti;
5. **DI EVIDENZIARE** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., al fine dell'applicazione delle norme in esso contenute nel pubblico interesse;

Con voti favorevoli n. 16 (sedici) su n. 16 (sedici) Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della legge regionale 3 maggio 2018 n 2 e ss.mm.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

Silvana Scarabello Vettore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Mori, 27 aprile 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 28 aprile 2023 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 28 aprile 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante



COMUNE DI MORI
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE
DEL CANONE PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI PER
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del Canone.....	3
CAPO II – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE.....	4
Art. 4 - Istituzione del Canone	4
Art. 5 - Determinazione del Canone.....	4
Art. 6 - Applicazione del Canone	4
Art. 7 - Soggetti tenuti al pagamento del canone	5
Art. 8. - Tariffe	5
CAPO III – RISCOSSIONE E DIPOSIZIONI FINALI	7
Art. 9 - Modalità e termini per il pagamento del Canone.....	7
Art. 10 - Rimborsi.....	7
Art. 11 - Omesso, parziale o tardivo versamento del Canone	8
Art. 12 - Occupazione abusiva di posteggi.....	8
Art. 13 - Sanzioni.....	9
Art. 14 - Riscossione coattiva.....	9
Art. 15 - Norme di rinvio e abrogazioni	10
Art. 16 - Entrata in vigore.....	10

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alla legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell’attività commerciale” e agli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio approvati con deliberazioni della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881 e 19 marzo 2021, n. 443, disciplina i criteri di determinazione e di applicazione del canone per la concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree.
2. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri di applicazione delle tariffe, le modalità di pagamento, le agevolazioni, le sanzioni e l’importo minimo dovuto.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “concessione per l’occupazione di suolo pubblico”, l’atto amministrativo mediante il quale l’Amministrazione comunale autorizza l’occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche;
 - b) per “mercati” i mercati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche; al momento dell’adozione del presente regolamento, i mercati sono classificati in mercati di servizio, mercati specializzati, mercati saltuari (fiere) e mercati temporanei;
 - c) per “titolari”, gli esercenti il commercio su area pubblica titolari di concessione;
 - d) per “spuntisti” gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell’autorizzazione prevista dall’art. 15, commi 3 e 4, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, non titolari di concessione, ma inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari;
 - e) per “abusivi”, i soggetti non titolari di concessione e non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari che occupano posteggi nei mercati;
 - f) per “suolo pubblico”, le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
 - g) per “Canone”, il corrispettivo in denaro dovuto dai titolari di concessione e dagli spuntisti per l’occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, nonché dagli eventuali abusivi.

Art. 3 - Presupposto per l’applicazione del Canone

1. Presupposto per l’applicazione del Canone è l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico nei posteggi dei mercati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, concessa ai titolari di concessione e agli spuntisti. Tale autorizzazione è riconosciuta con il rilascio della concessione e con l’assegnazione del posteggio in sede di spunta.

CAPO II – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE

Art. 4 - Istituzione del Canone

1. Il Canone di cui al presente regolamento è istituito ai sensi della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell’attività commerciale” e degli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio approvati con deliberazioni della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881 e 19 marzo 2021, n. 443.
2. Il Canone, ai sensi di quanto previsto della citate deliberazioni provinciali, assomma e sostituisce il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all’art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, di seguito denominato Canone mercatale, dovuto dagli spuntisti e dai titolari di concessione per l’occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche. Laddove risulti necessario quantificare la quota del Canone mercatale all’interno del Canone di posteggio si farà riferimento alle tariffe previste, dalla L. 27/12/2019, n. 160, commi 841, 842 e 843, relative ai Comuni con popolazione fra i 10.000 e 30.000 abitanti, aumentate del 25%; si stabilisce inoltre che le stesse sono ridotte del 30% per i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, arrotondate per eccesso ai 50 centesimi di euro. Per quanto riguarda ulteriori riduzioni o esenzioni si applicano quelle previste dal presente regolamento.
3. In presenza di esoneri dal pagamento del Canone mercatale, o analoghi provvedimenti agevolativi introdotti da norme statali, i medesimi si intendono applicati anche al canone di posteggio.
4. La disciplina per la richiesta e il rilascio delle concessioni/autorizzazioni se non prevista da regolamenti diversi segue quanto previsto nel regolamento comunale per la gestione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, commi da 816 e seguenti, della legge 160/2019.
5. Il Canone ha natura giuridica di entrata patrimoniale.

Art. 5 - Determinazione del Canone

1. Il Canone è determinato tenendo conto delle spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali e per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati oltre che l’occupazione del suolo stesso.

Art. 6 - Applicazione del Canone

1. Il Canone è commisurato alle seguenti fasce o metri quadrati di occupazione:
 - a) mercato periodico di servizio settimanale, mercato periodico di servizio quindicinale e banchi di vendita occasionali, o altri mercati specializzati:
 - posti fino a mq. 15;
 - posti da mq. 16 a mq. 32;
 - posti da mq. 33 a mq. 39;
 - posti da mq. 40 a mq. 49;

- posti da mq. 50 a mq. 59;
 - posti oltre mq. 60.
- b) mercato saltuario (fiere)
- posti fino a mq.15;
 - posti da mq. 16 a mq. 35;
 - posti da mq. 36 a mq. 60;
 - posti oltre mq. 60.
2. La superficie utile ai fini della commisurazione dell'importo dovuto è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio o, in caso di occupazioni effettuata da spuntisti, dalla superficie del posteggio reso libero a causa dell'assenza dei titolari. La superficie del posteggio è espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore. Nel calcolo non si tiene conto dell'occupazione riguardante il soprassuolo con tende anche se lo stesso risulta superiore al suolo concesso.
 3. Il Canone non è applicabile ai produttori o imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nei mercati riservati, istituiti o autorizzati su area pubblica. In tale ipotesi trova applicazione quanto previsto all'art. 30, comma 11 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.
 4. I produttori e gli imprenditori agricoli che vendono i propri prodotti in aree diverse da quelle previste al precedente comma 3 rientrano nelle tipologie indicate al precedente comma 1, lettera a), anche per quanto riguarda le tariffe applicabili di cui al successivo articolo 8.
 5. Le occupazioni relative al mercato periodico di servizio per i concessionari con posto fisso sono conteggiate in base a tariffa annua; per gli spuntisti in base alle presenze effettuate.
 6. La tariffa delle occupazioni in occasione di mercati saltuari è conteggiata a presenza effettuata.

Art. 7 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, lo spuntista ovvero l'abusivo.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di soggetti abusivi, il Canone è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 8. - Tariffe

1. Le tariffe del Canone sono determinate dalla Giunta Comunale. Per il primo anno di applicazione si applicano le seguenti:

a) *mercato periodico settimanale:*

Suolo occupato	Spuntisti tariffa a giorno	Concessionari a posto fisso. tariffa annuale
da mq. 0 a mq. 15	5,00	185,00
Da mq 16 a mq 32	10,00	449,00
Da mq 33 a mq 39	11,00	505,00
Da mq 40 a mq 49	12,00	562,00
Da mq 50 a mq 59	15,00	702,00
Oltre i 60 mq tariffa per mq	0,30	14,00

b) *mercato periodico di servizio quindicinale e banchi di vendita occasionali:*

Suolo occupato	Spuntisti tariffa a giorno	Concessionari a posto fisso. tariffa annuale
da mq. 0 a mq. 15	2,50	95,00
Da mq 16 a mq 32	5,00	230,00
Da mq 33 a mq 39	5,50	260,00
Da mq 40 a mq 49	6,00	290,00
Da mq 50 a mq 59	7,50	355,00
Oltre i 60 mq tariffa per mq	0,10	8,00

c) *mercato saltuario (fiere)*

Suolo occupato	Tariffa a presenza
da mq. 0 a mq. 15	10,00
Da mq 16 a mq 35	26,00
Da mq 36 a mq 60	50,00
Oltre i 60 mq tariffa per mq	0,85

CAPO III – RISCOSSIONE E DIPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Modalità e termini per il pagamento del Canone

1. Il versamento del canone va effettuato all'Ente o suo concessionario tramite le modalità che saranno indicate.
2. Mercati periodici.
 - a) Venditori ambulanti a posto fisso: L'ammontare del canone dovuto deve essere versato annualmente entro il 31 maggio dell'anno in corso. Nel caso di subentro antecedente il 31 maggio il canone del cedente dovrà essere versato entro tale data mentre il subentrante dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data di subentro. Nell'ipotesi che il subentro sia successivo al 31 maggio, essendo già stato versato l'intero ammontare annuo, il canone relativo al subentrante risulta già assolto e quindi l'eventuale regolazione dovrà avvenire fra le parti interessate. Quanto previsto per il caso di subentro vale anche in occasione di nuove concessioni.
 - b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): L'ammontare del canone dovuto deve essere richiesto direttamente nel luogo di occupazione o al momento dell'assegnazione del posteggio, rilasciando ricevuta del versamento effettuato; la ricevuta di versamento dovrà indicare il giorno della presenza, i metri quadrati occupati e l'importo versato.
3. Mercati saltuari e assimilati.
 - a) Venditori ambulanti a posto fisso: il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dall'inizio della manifestazione. La quietanza dell'avvenuto versamento dovrà essere esibita nel caso di controlli; la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento comporterà l'allontanamento dalla manifestazione. Per casi eccezionali sarà possibile sanare il versamento, anche il giorno della manifestazione, versando il dovuto ai funzionari incaricati presenti prima dell'inizio delle operazioni di assegnazione dei posteggi agli spuntisti.
 - b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): Vale la medesima normativa prevista per tale tipologia all'interno del mercato periodico.
4. Le scadenze per il versamento del canone di cui al presente articolo, potranno essere derogate con apposito provvedimento della Giunta comunale tenuto conto di particolari, momentanee e straordinarie difficoltà economiche. In ogni caso le stesse non potranno comunque superare il 31 ottobre dell'anno di riferimento. L'eventuale dilazione o rateizzazione delle scadenze può essere concessa per importi annui superiori ad euro 1.500,00 ed è attivata su richiesta dell'utente; sulle somme dilazionate si applicano gli interessi legali calcolati a giorno maggiorati di due punti. Il mancato versamento di almeno due rate comporta la decadenza dell'agevolazione concessa, l'obbligo del versamento integrale di quanto ancora dovuto e l'eventuale applicazione, sulla differenza ancora dovuta, delle sanzioni per omesso/parziale/tardivo pagamento.
5. I versamenti relativi al canone sono arrotondati al centesimo di euro.

Art. 10 - Rimborsi

1. Su istanza dell'interessato, l'Amministrazione restituisce il Canone versato, nei seguenti casi:
 - a) erroneo versamento

- b) nei mercati nei quali è prevista l'operazione di spunta, il titolare della concessione che ha effettuato meno dell'ottanta per cento delle occupazioni autorizzate ha diritto al rimborso proporzionale al periodo non usufruito e comunque nella misura massima del cinquanta per cento del canone
 - c) Il rimborso deve essere richiesto dall'interessato specificando le mancate presenze e indicando gli elementi necessari per predisporre il versamento fatta salva la possibilità di richiedere la compensazione con l'anno successivo.
 - d) Nel caso di revoca o sospensione da parte del Comune per motivi non dipendenti dal concessionario è riconosciuto il rimborso per le presenze non effettuate per il periodo interessato. Nel caso di applicazione della tariffa annuale si procederà a calcolare il costo a presenza frazionando la stessa per il numero massimo di presenza annue previste nell'anno.
2. Il rimborso è riconosciuto entro i termini previsti dal regolamento comunale di disciplina del procedimento amministrativo.
 3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del codice civile in materia e quindi rispettivamente l'articolo 2948 e l'articolo 1284.
 4. Non si dà luogo a rimborso in caso di morosità nei confronti dell'Amministrazione per importi dovuti e non versati a titolo di Canone o in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione alle occupazioni di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria, siano essi derivanti da canoni, interessi o spese. E' in ogni caso facoltà dell'interessato richiedere la compensazione degli importi.

Art. 11 - Omesso, parziale o tardivo versamento del Canone

1. L'omesso e il parziale versamento del Canone costituiscono causa ostativa al rilascio di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, anche ai fini del Canone patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 160/2019 e al riconoscimento del rimborso del Canone, nonché motivo di divieto di accesso all'area mercatale con possibilità di sospensione della concessione in essere e della possibilità di assegnazione temporanea di posteggi di mercato in assenza del titolare.

Art. 12 - Occupazione abusiva di posteggi

1. Si considerano abusive le occupazioni di posteggi effettuate da soggetti:
 - a) privi di atto di concessione o con atto di concessione scaduto e non rinnovato o non prorogato;
 - b) non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari.
2. Le occupazioni abusive sono accertate tramite verbale redatto dal Corpo di Polizia Locale o da autorità autorizzata.
3. La responsabilità per danni o molestie arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva di posteggi è a carico dell'occupante abusivo

Art. 13 - Sanzioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, della legge 449/1997 per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone per un massimo di euro 500,00. Oltre alla sanzione saranno applicati gli interessi pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 296/2006. Laddove il tasso legale sia inferiore al 4% e la sommatoria con i 2 punti previsti sia invece superiore, si applica il tasso massimo del 4%. Se invece il tasso legale supera il limite del 4% si applicherà solo il tasso legale in vigore.
2. La sanzione prevista al comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. un'indennità pari al canone maggiorato del 30%.
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma.
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, secondo le procedure previste dallo stesso codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 802, della legge 160/2019, gli interessi di mora sono conteggiati al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali. Laddove il tasso legale sia inferiore al 4% e la sommatoria con i 2 punti previsti sia invece superiore, si applica il tasso massimo del 4%. Se invece il tasso legale supera il limite del 4% si applicherà solo il tasso legale in vigore

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Norme di rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge nonché i vigenti regolamenti comunali rilevanti per materia.
2. E' espressamente abrogato, in quanto integralmente sostituito dal presente regolamento, il precedente approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30 marzo 2021

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.